

ORDINANZA SINDACALE

N° 57 del 05-03-2021

IL SINDACO

**OGGETTO: MISURE PREVENTIVE E TEMPORANEE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI,
PER FRONTEGGIARE LA PANDEMIA "CORONAVIRUS"**

Oggetto: Misure preventive e temporanee relative ai servizi comunali, per fronteggiare la pandemia "CORONAVIRUS"

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11/3/2020 l'ha qualificata come Pandemia a livello mondiale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il DPCM in data 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331)

Vista l'ordinanza di Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021 avente ad oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE AL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-

LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

Dato atto che l'ordinanza regionale all'art. 1 comma 4 dispone che ai pubblici uffici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del DPCM 2 marzo 2021:

Art. 48 (Attività lavorativa)

1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

n. 15099 del 16.03.2020, n. 53636 del 5/11/2020 e n. 56687 del 23/11/2020, che hanno disposto di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza, con i relativi contingenti di personale;

Ravvisata l'esigenza di limitare l'accesso del pubblico agli uffici comunali, al fine di impedire il più possibile che ci siano spostamenti e contatti tra utenti e fra i dipendenti addetti;

Visti i vigenti orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, stabiliti con decreto sindacale prot. n. 68797 del 4/12/2019;

Ritenuto pertanto necessario:

- individuare le attività indifferibili da rendere in presenza, ai sensi dell'art.48 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021, demandando ai dirigenti dei singoli settori di determinare i relativi contingenti di personale, i dirigenti potranno altresì valutare ulteriori casi in cui sia necessaria la presenza in ufficio dei propri collaboratori per garantire l'espletamento di pubblici servizi indispensabili.
- disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali, garantendo comunque i servizi essenziali, anche sulla scorta di quanto stabilito dalla L. 12/6/1990 n. 146 e dall'Accordo Collettivo Nazionale 19/9/2002 in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali;

Visto l'art. 27 del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 422 del 29/12/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 50, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Per le motivazioni di cui in premessa,

ORDINA

1. ai sensi dell'art. 48 comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza, con i relativi contingenti di personale, che verranno determinati dai dirigenti con propri atti dirigenziali;
2. disporre **la chiusura degli sportelli al pubblico di tutti gli uffici comunali fino a nuova disposizione**, dando atto che il relativo personale sarà utilizzato in base agli atti gestionali adottati dai Dirigenti competenti, in attuazione dell'art. 6 del succitato DPCM;
3. di garantire comunque con personale in presenza e mediante appuntamento nel normale orario di lavoro **i seguenti servizi al pubblico essenziali**:

Stato Civile
ecologia e ambiente
servizi sociali
polizia locale

di considerare comunque servizi indifferibili:

l'informazione e la comunicazione tramite la gestione de sito internet del comune, le pagine social e il numero unico di risposta ai cittadini.

- **la sicurezza sul territorio comunale** ed eventuali interventi di manutenzione stradale e degli edifici pubblici e di SAP urgenti, che non rientrano tra quelle sospese ed indicate nell'Ordinanza Regionale sopra citata in quanto non possono essere svolte con la modalità di lavoro agile.

- **il servizio informatica**

- **il servizio di segreteria per il sindaco e il servizio di supporto agli organi istituzionali**

4. che i restanti uffici comunali siano chiusi al pubblico sino a revoca del presente provvedimento, mantenendo attive e promuovendo le modalità di accesso on line e tramite il sito istituzionale ed erogando i servizi esclusivamente mediante appuntamento, previa valutazione dell'indifferibilità ed urgenza;

INCARICA

l'Ufficio Stampa e Comunicazione di provvedere alla pubblicizzazione del presente atto presso l'utenza attraverso altre idonee forme di pubblicità, ai sensi del citato art. 27 del Regolamento degli uffici e dei servizi.

Il presente provvedimento è comunicato ai Dirigenti dell'Ente ed alla R.S.U. nonché è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Ermanno Zacchetti

IL SINDACO
ZACCHETTI ERMANNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i